



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) COLOMBO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) COLOMBO

Seduta del 20/12/2022

FATTO

La società ricorrente conviene dinanzi a questo Arbitro un intermediario estero, per il tramite della relativa succursale aperta in Italia ai sensi della disciplina eurounitaria in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Espone la ricorrente di avere ricevuto, in data 30/04/2021, una fattura da parte di un proprio agente commerciale turco, dell'importo di € 32.484,60. In data 14/05/2021 la ricorrente provvedeva, tramite la propria banca, a saldare la fattura a mezzo bonifico, all'IBAN indicato nella stessa. Tale IBAN identificava un conto, apparentemente intestato all'agente commerciale turco, ed intrattenuto presso l'intermediario qui resistente.

In seguito – prosegue la società ricorrente – essa si sarebbe resa conto di essere stata vittima di una truffa, perpetrata tramite l'*hackeraggio* della propria casella di posta elettronica (c.d. *business email compromise*, o truffa della fattura); la *mail* truffaldina riproduceva infatti correttamente i dati attinenti alle commissioni da corrispondere, ma avrebbe riportato un IBAN riconducibile ad un conto aperto dagli stessi truffatori.



La ricorrente provvedeva allora a mezzo della propria banca ad effettuare il richiamo del bonifico, tramite *swift* trasmesso all'intermediario convenuto, il quale riscontrava la richiesta comunicando di aver bloccato il conto del beneficiario, avendo rilevato l'operazione come sospetta, e chiedeva di ricevere copia della denuncia sporta dalla ricorrente alle Autorità di Polizia.

Trasmessa la denuncia, ed avendo altresì provveduto ad effettuare un nuovo pagamento a favore del proprio creditore, la ricorrente insisteva affinché le venissero restituite le somme, cosa che tuttavia l'intermediario qui convenuto non provvedeva a fare.

Dedotta, infine, la violazione da parte dell'intermediario dei doveri sanciti dall'art. 24, comma secondo, del d. lgs. 11/2010 e dall'art. 88, paragrafo e, della Direttiva U.E. 2366/2015, la società ricorrente conclude affinché venga disposto in suo favore, ed a carico della parte convenuta, il rimborso della somma di € 32.484,60, oltre interessi, ed oltre spese di assistenza legale, quantificate in € 500,00.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario ribadisce anzitutto due eccezioni preliminari, già sollevate peraltro nella fase di reclamo.

La prima eccezione è intesa a contestare la legittimazione attiva della ricorrente, in quanto la stessa non è cliente della banca e, quindi, la questione non rientrerebbe nell'ambito oggettivo delle controversie sottoponibili all'Arbitro.

La seconda eccezione è intesa a contestare la propria legittimazione passiva, in quanto l'IBAN che contraddistingue il conto sul quale è affluito il bonifico sconosciuto non corrisponde ad alcun conto intrattenuto presso la succursale italiana, ma ad un conto intrattenuto presso la sede principale dell'intermediario estero, nel presupposto dell'esistenza di un'autonomia soggettiva della succursale italiana rispetto alla casa madre.

Nel merito, esso invoca il principio in base al quale il PSP del beneficiario dà esecuzione alla disposizione di bonifico attenendosi in via esclusiva all'IBAN indicato dall'ordinante, senza essere dunque tenuto a verificare la corrispondenza fra il nominativo del beneficiario e quello del titolare del conto di accredito.

Evidenza, poi, che il soggetto passivamente legittimato rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito sarebbe l'*accipiens*, e non il prestatore di servizi di pagamento, e conclude dunque per l'inammissibilità del ricorso, ovvero per il suo rigetto.

In sede di repliche e controrepliche le parti si sono soffermate in via sostanzialmente esclusiva sulle questioni preliminari fatte oggetto delle eccezioni sollevate dall'intermediario, ribadendo le rispettive posizioni.



DIRITTO

Vanno anzitutto esaminate le eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario, inerenti al presunto difetto di legittimazione attiva e passiva.

L'eccezione di carenza di legittimazione attiva (per non essere la ricorrente individuabile come cliente, non intrattenendo alcun rapporto contrattuale con la parte resistente), è manifestamente infondata.

Costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo il quale il soggetto, che si ritenga danneggiato da un comportamento negligente di un intermediario, può agire nei suoi confronti dinanzi all'Arbitro, per farne valere la responsabilità, anche qualora tra le parti non sussista, come nel caso in esame, alcun rapporto contrattuale (cfr. già Coll. Milano, n. 7535/16; più recentemente, Coll. Milano, n. 5997/22).

Per quanto concerne invece la questione, introdotta con la seconda eccezione, inerente alla asserita alterità soggettiva tra la succursale italiana e la casa madre dell'intermediario estero, ritiene il Collegio di dare seguito all'indirizzo inaugurato da Coll. Torino, n. 16781/21, riferito proprio all'intermediario parte del presente procedimento, ove è stato precisato, condivisibilmente, che *“la succursale di una società estera non costituisce un soggetto giuridico distinto dalla società estera, la quale opera direttamente sul territorio italiano tramite un ufficio e dei rappresentanti locali”*. Nel caso di specie, peraltro, deve osservarsi che la banca estera, pur non essendovi tenuta, ha comunque aderito al sistema ABF, con tutto quanto ne consegue a proposito della possibilità di radicare dinanzi all'Arbitro un ricorso nei suoi confronti.

Passando dunque al merito della domanda spiegata dalla società ricorrente, ritiene il Collegio che la stessa non può essere accolta.

Si è detto che la domanda è formulata nel senso di invocare la condanna dell'intermediario convenuto, che nella vicenda ha rivestito la posizione di prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, a rimborsare, in favore della ricorrente, la somma da quest'ultima versata a mezzo bonifico su di un conto rivelatosi non di pertinenza del soggetto effettivo destinatario del pagamento.

Il secondo comma dell'art. 24 del d. lgs. 11/2010 dispone, per quanto qui interessa, che *“il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è tenuto a collaborare, anche comunicando al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ogni informazione utile.*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Se non è possibile il recupero dei fondi, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, su richiesta scritta del pagatore, è tenuto a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un'azione di tutela”.

Ebbene, nel caso di specie deve anzitutto rilevarsi come l'intermediario convenuto abbia idoneamente adempiuto all'obbligo di collaborazione impostogli dalla legge, bloccando – secondo quanto dallo stesso riferito – i fondi affluiti sul conto in modo presuntivamente truffaldino, onde assicurarne, ricorrendone le condizioni, il recupero da parte della ricorrente.

Quanto all'ulteriore obbligo su di esso gravante, e cioè quello di fornire informazioni utili alla proposizione delle opportune azioni di tutela, va rilevato che è la stessa ricorrente ad avere precisato, già nella fase precedente al ricorso, di non essere interessata, ad esempio, ad avere notizie idonee ad accertare l'identità del beneficiario, presunto truffatore; né una simile richiesta viene avanzata nell'ambito del ricorso in esame.

Ciò posto, va altresì ricordato che la banca presso la quale è radicato un conto non può effettuare disposizioni a valere sul medesimo, senza il consenso del titolare, ovvero senza che a ciò sia obbligata da un provvedimento, ad esempio, dell'Autorità giudiziaria.

In altri termini, la presentazione della denuncia – in casi simili – è certamente condizione necessaria al fine di ottenere la retrocessione delle somme, ma non sufficiente.

A ciò va aggiunto che il procedimento dinanzi all'ABF non può prevedere la partecipazione del soggetto titolare del conto sul quale sono affluite le somme in modo che si assume essere fraudolento, con la conseguenza che l'eventuale condanna alla retrocessione della somma finirebbe per avere effetti, non già a carico dell'intermediario convenuto, ma a carico dello stesso titolare del conto, senza che a costui possa essere garantito, nella presente sede, alcun tipo di contraddittorio.

In conclusione, per come la domanda è stata formulata, la stessa non può essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA